

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE
DEI PATTI DI GEMELLAGGIO**
(Testo approvato con Deliberazione di . C.C. n° 197 del 21 luglio 2009)

PREMESSA

I Palermitani, durante la loro plurimillennaria storia, si sono sempre distinti fra i diversi popoli, per la loro vocazione alla pace tra le nazioni. Il nome stesso di "Πανόρμος" - "Panormo" - "tutto porto/ormeggio" era indicativo del fatto che nei momenti di pericolo, la città si offriva quale sicuro rifugio a chiunque vi approdasse. Oggi, forte di questa tradizione, Palermo si propone quale centro promotore della pace e del dialogo fra i popoli, quale luogo di incontro fra le genti. Lo spirito di accoglienza della sua popolazione porta ad annoverare Palermo tra i luoghi deputati alla comprensione delle diversità ed all'appianamento delle divergenze. In quest'ambito si pone pertanto il desiderio di gemellaggio con le altre città d'Italia e del mondo, le quali non potranno che essere fiere e lusingate che una delle culle della civiltà e fra le più belle città del mondo, Palermo, si ponga e si offra quale "gemella" di altre municipalità.

ART. 1 – Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di tutto il mondo, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, il rispetto dei diritti umani, la solidarietà, l'incontro fra i popoli.

ART. 2 – Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile e non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

ART. 3 – Patto di Fratellanza

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato a sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

ART. 4 - Caratteristiche della città gemella

Il Gemellaggio è stipulato prevalentemente con città che hanno caratteristiche simili alla città di Palermo, per vocazione culturale, economica e di apertura internazionale ed alle nazioni ed alle nazioni che hanno accolto l'emigrazione siciliana. L'Ufficio comunale preposto alla materia, redige a tale scopo, apposita dettagliata relazione descrittiva.

ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

La Giunta comunale o il Consiglio comunale motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto. La delibera autorizza il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere con i rappresentanti delle città gemellate i corrispondenti accordi, dalla cui data decorreranno gli effetti relativi.

I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dalla Giunta o dal Consiglio comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Gemellaggi, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Palermo.

I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

Alla copertura delle spese derivanti dall'atto di gemellaggio, si provvede:

- a) ove previste, mediante le sovvenzioni da chiedere alle competenti istituzioni dell'Unione Europea o ad altri organismi aventi analoghi scopi;
- b) mediante previsione di appositi capitoli di spesa nel bilancio comunale, eventualmente alimentati con proventi e sponsorizzazioni, promozioni di mostre e di attività culturali in genere.

L'Amministrazione comunale provvede a dotare l'Ufficio preposto alla materia, di personale adeguato per lo svolgimento della attività di cui al presente regolamento.

ART. 6 – Attività

Il gemellaggio, il Patto di Amicizia e di Fratellanza ha lo scopo principale di favorire scambi culturali ed economici di ogni tipo idonei ad accrescere la migliore conoscenza reciproca delle varie realtà. A tal fine si può programmare la visita di apposite delegazioni, formate di norma da componenti degli Organi collegiali politico-istituzionali dell'Ente, assistiti da un numero limitato di dipendenti comunali da adibire al supporto tecnico/professionale, di segreteria e di rappresentanza. Il comune di Palermo promuove ogni iniziativa volta a favorire la migliore conoscenza della città da parte dei cittadini delle città gemellate, ai quali potrà a tale scopo concedere le agevolazioni che riterrà opportune per tutti i servizi (biblioteche, musei, trasporti, parcheggi ecc.) di competenza comunale. Il Comune di Palermo adotta i provvedimenti più opportuni per favorire accordi di collaborazione di enti e istituzioni operanti nel proprio territorio, o che facciano riferimento alla città di Palermo, con enti ed istituzioni omologhe delle città gemellate.

ART. 7 Riconoscimento "Palermitano del Mondo"

Il Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni anno, in data unica, il riconoscimento di "Palermitano del Mondo" ad una o più personalità e/o organizzazione che abbia concorso in modo incisivo e ampiamente riconosciuto a favorire l'iniziativa di Palermo per creare e rafforzare i rapporti con città gemellate, o che abbia contribuito a dare lustro nel mondo alla Città di Palermo. Qualunque cittadino italiano o straniero, Istituzione, Ente, Associazione pubblica o privata italiana o estera può proporre un candidato. Le proposte non sono vincolanti per il Sindaco. La targa che simbolicamente testimonia il riconoscimento è caratterizzata dall'effigie dell'aquila di Palermo che vola sul globo terrestre.

ART. 8 - Comitato di Gemellaggio Patto di Amicizia e di Fratellanza

Il Sindaco o l'Assessore delegato possono istituire, per ogni singolo rapporto di gemellaggio, un Comitato, nominando un numero massimo di 3 componenti tra i quali è indicato il Presidente. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative e può dotarsi di una propria gestione di economato mediante anticipazione sui fondi a tal scopo destinati dal Comune, della Regione, di altri enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati. Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Palermo in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio. I membri del Comitato agiscono sempre a titolo gratuito. I comitati già istituiti decadono insieme al Sindaco.

a cura del U.O., Relazioni Internazionali dell'Ufficio cerimoniale del Sindaco